

La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000. L'assoluzione deve essere pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso

La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima del 29 giugno 2024 data di dell'entrata in vigore della nuova norma. L'art. 21-*bis* del D.Lgs. n. 74 del 2000 espressamente attribuisce valore di giudicato sostanziale, «*in ogni stato e grado*» del processo tributario, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con una delle formule ivi previste («*perché il fatto non sussiste*» o «*perché l'imputato non lo ha commesso*»), ammettendo la possibilità di depositare tale sentenza anche nel giudizio di cassazione, entro il limite temporale da essa stabilito (ovvero non oltre quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale). L'efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene

effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un'apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità *officiosa* del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull'argomento, *ex ceteris*, Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, [Cass. n. 25632/2021](#), Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez. SS.UU. n. 691/2016).

Questi i principi espressi dalla [Corte di Cassazione con l'ordinanza della Sez. V, n. 30675 del 28/11/2024](#) (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo) che dà seguito all'[Ordinanza interlocutoria n. 22181 del 06/08/2024](#) (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) sull'incidenza dello “*ius superveniens*” nei procedimenti tributari, di sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313/14, depositata il 13 maggio 2014 divenuta irrevocabile, nella quale il ricorrente è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della controversia tributaria pendente.

Conf.: [Cass., Sez. V, Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024](#) (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1467)

Conf.: Cass., Sez. V, Ord. n. 23609 del 03/09/2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo)

Si evidenzia, infine, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata «**perché il fatto non costituisce reato**», a giudizio della recente [Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25402 del 23/09/2024](#) (Presidente: Manzon Enrico, Relatore: Caradonna Lunella – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) non fa

scattare l'automatica efficacia di giudicato, nella specie, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti, previsto dall'art. 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 87 del 2024, rubricato «*Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione*»

Per le Corti di Giustizia Tributaria, vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024: «*CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l'ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso) – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87*»

Le novità del D.Lgs. per la revisione del sistema sanzionatorio tributario

– Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato emanato ai sensi dell'art. 20 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario.

L'articolo 20 della legge n. 111 del 2023 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

L'obiettivo è quello di raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem e, al contempo, di ridurre l'afflittività delle sanzioni, amministrative, penali e tributarie, abbandonando le cc.dd. "maxi-multe", soprattutto con riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Il decreto incide su diverse disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 74 del 2000, 471 e 472 del 1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo.

Il provvedimento è composto da 7 articoli, e, tranne che per le norme di carattere penale, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024 in poi.

Il filo conduttore della riforma è rappresentato dall'abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'illecito.

Sistema sanzionatorio tributario. In Gazzetta il decreto legislativo per la revisione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111». Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2024. Tuttavia, Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Schema “preliminare” di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 marzo 2023, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2024, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

Lo schema di decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»;

alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;

al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;

al sistema delle violazioni e sanzioni dei tributi contemplati dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».

Commercialisti: bene ipotesi Sisto di stop a reati formali con pace fiscale

Il Consiglio nazionale dei commercialisti accoglie con particolare favore e apprezzamento le dichiarazioni del Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, circa la possibilità che, attraverso l'integrale adempimento dell'obbligazione fiscale e mediante il pagamento di una sanzione aggiuntiva, si possa giungere all'estinzione dei connessi procedimenti penali per reati meramente formali e scevri da condotte fraudolente.

**Reati penal-tributari.
Complessivo inasprimento
delle pene, riduzione delle
soglie di rilevanza penale ed
estensione dell'ambito
applicativo del sistema della**

responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente. Le disposizioni dell'art. 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto in commento.